



LEZIONE N. 2

Persone fisiche ed enti. Personalità giuridica. Associazioni. Fondazioni. Comitati. Situazioni giuridiche soggettive.

Valeria Corriero

Professoressa associata di Diritto Privato (IUS/01)

Dipartimento di Scienze politiche

Università degli studi di Bari Aldo Moro

valeria.corriero@uniba.it

Loretta Moramarco

Assegnista di ricerca (IUS/01)

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione

loretta.moramarco@uniba.it

Il soggetto giuridico

- Il soggetto giuridico è il titolare di situazioni giuridiche soggettive;
- possono essere soggetti giuridici le persone fisiche, ma anche gli enti.
- La **soggettività** è l'attitudine ad essere titolari di diritti ed obblighi

PERSONE FISICHE

- Art. 1, comma 1, c.c. «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita»
- Art. 1, comma 2, c.c. «I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita»
- Art. 22 cost. «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».
- Art. 16 disp. prel. «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salvo le disposizioni contenute in leggi speciali» (artt. 462, 784 c.c.)

ENTI (art. 11, 12 c.c.)

Si distinguono:

- Enti pubblici e enti privati (Art. 11 c.c. Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico);
- Enti a scopo di lucro e enti no profit (n.b. la c.d. Riforma del terzo settore, d.lgs. n. 117 del 2017);
- Enti dotati di personalità giuridica e enti privi di personalità giuridica.

Sono elementi costitutivi **la pluralità di persone, il patrimonio, lo scopo e il riconoscimento** (nelle persone giuridiche, ossia associazioni riconosciute e fondazioni)

PERSONALITÀ GIURIDICA

- Da non confondere con la soggettività giuridica
- Riconoscimento della personalità giuridica -> cd. **autonomia patrimoniale perfetta.**
- **Per le associazioni non riconosciute opera l'art. 38 c.c.**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

- L'art. 12 c.c. prevedeva che il riconoscimento della personalità giuridica avvenisse con decreto del Capo dello Stato.
- L'art. 12 c.c. è stato abrogato dall'art. 11, comma I, lett. a), D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Attualmente la domanda si presenta alla Prefettura (ove ha sede l'associazione) e, se accolta, comporta l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (pubblicità costitutiva). La competenza al riconoscimento è demandata alle Regioni per quelle associazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione (art. 7).
- Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. Il Prefetto provvede entro centoventi giorni (art. 1).

ASSOCIAZIONI

- Il codice civile non le definisce.
- Prevale l'aspetto della pluralità delle persone (infatti l'art. 27 c.c., secondo comma precisa che «Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare»).
- Il fondamento costituzionale può essere rinvenuto negli artt. 2 e 18 Cost.
- Le associazioni riconosciute, unitamente alle fondazioni, sono disciplinate dagli artt. 14 – 35 c.c.
- Le associazioni non riconosciute sono disciplinate, unitamente ai comitati, dagli artt. 36-42 c.c.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- **Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni**
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

COMITATI

- Prevale lo scopo (infatti l'art. 42 c.c. prevede che «Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione»).
- È un'organizzazione di persone che promuovono il perseguimento di uno scopo altruistico mediante la raccolta pubblica di fondi (art. 39 c.c.)
- L'art. 39 c.c. prevede che «i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali». Ad es. l'art. 7 della l. 25 maggio 1970, n. 352 prevede la necessaria costituzione di un *Comitato* dei promotori del referendum costituito da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali, che depositi presso la Corte di Cassazione il quesito che intende sottoporre a *referendum* abrogativo e che raccolga entro i tre mesi successivi le firme richieste su appositi fogli vidimati.

FONDAZIONE

- Prevale l'elemento patrimonio;
- Si costituiscono anche per testamento;
- Possono trasformarsi

Art. 28

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il **patrimonio è divenuto insufficiente**, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate).

ORGANI

- **Associazione:**

1. **Assemblea:** organo deliberativo (art. 21 c.c.).
2. **Amministratori:** organo gestorio ed esecutivo. Assumono le decisioni relative alla gestione dell'attività dell'associazione e hanno il potere di rappresentare l'associazione nei rapporti con i terzi (c.d. rappresentanza organica).
3. **Organo di controllo** (collegio dei probiviri).

- **Fondazione:**

1. **Organizzazione** che gestisce il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate.
2. **Amministratori.** Gestiscono l'attività della fondazione.
3. **Controllo governativo:** dato che le fondazioni sono organizzazioni preposte alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità, esse sono soggette ad una serie di penetranti controlli da parte della Pubblica autorità (v. art. 25 c.c.).

- **Comitato:** Promotori, i sottoscrittori, i gestori del fondo e coloro che controllano la gestione del fondo.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE (CENNI)

Sono **enti del Terzo settore** (art. 4, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative, le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

ESERCITAZIONE

- È vincolante la dichiarazione con cui un candidato si impegna a versare, se eletto, alcune somme al partito politico nelle cui liste si è candidato?
- Cosa accade se il candidato, successivamente all'elezione, recede del partito?

Cass., 21 febbraio 2023, n.5406

Va cassata la pronuncia di merito che, nel ritenere non vincolante la dichiarazione con cui un candidato si impegnava a versare, se eletto, alcune somme al partito politico nelle cui liste si presentava, non abbia tenuto conto né del tenore letterale della dichiarazione d'impegno, né di tutte le clausole statutarie e regolamentari con essa coerenti, omettendo altresì di valutare i convergenti interessi perseguiti tanto dall'autore della dichiarazione quanto dal partito politico che, candidandolo, ne era stato il destinatario.